



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1862**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Registro provinciale delle/degli assistenti familiari: approvazione della relativa disciplina.

Il giorno **03 Novembre 2014** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI  
DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Relatrice comunica:

Il sostegno alla domiciliarietà come risposta privilegiata alle necessità di cura e di assistenza della persona fragile che rimane nel proprio ambiente di vita in maniera sufficientemente tutelata il più a lungo possibile necessita di una regolamentazione volta a semplificare il percorso di ricerca di supporto esterno competente e qualificato.

Ciò in considerazione anche dell'oggettivo aumento dell'età media della popolazione, con la conseguente eventuale perdita parziale o totale dell'autonomia personale, della necessaria conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura delle famiglie e dell'opportunità di posticipare il più possibile il ricorso a strutture residenziali evitando inserimenti impropri.

Fenomeno in progressivo costante aumento è il ricorso al supporto di persone esterne al nucleo familiare per lo svolgimento dei compiti di assistenza. Tra queste, rilievo fondamentale riveste l'assistente familiare, figura che presta la propria attività di assistenza e cura a favore di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti presso il domicilio delle stesse, a ore o in regime di convivenza.

L'istituzione del registro provinciale delle/degli assistenti familiari ha il fine di censire le persone che si dedicano all'attività di cura familiare, che aderiscono al registro stesso su base volontaria, con l'obiettivo di elevare la qualità delle/degli iscritte/i e di costituire uno strumento di agevolazione per chi cerca e per chi offre servizi di cura e assistenza; l'iscrizione al registro ha valore di riconoscimento e promozione del valore professionale per le/gli assistenti familiari che in tal modo possono esibire le proprie credenziali – in termini di attività lavorative pregresse e di formazione effettuata - alle famiglie potenziali datrici di lavoro.

La legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) tra gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, all'articolo 34, comma 2, lettera i), prevede specificamente interventi a favore dei nuclei familiari e delle/degli assistenti familiari di accompagnamento all'instaurazione e allo svolgimento del relativo rapporto di lavoro.

Con deliberazione n. 1013 di data 24 maggio 2013 (Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2013 nonché approvazione della "Disciplina dell'intervento di sostegno economico straordinario di cui all'art. 35, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007") la Giunta provinciale ha disposto che tali interventi di accompagnamento siano previsti tra le attività socio-assistenziali di livello provinciale.

Inoltre ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2012 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria) le/gli assistenti familiari iscritte/i al registro provinciale rientrano nel sistema integrato dei servizi socio-sanitari accreditati in favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie.

L'assegno di cura, intervento orientato a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio, consiste nell'erogazione di una somma di denaro o di buoni di servizio per l'effettuazione di attività di cura. L'Allegato 1) alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2207 di data 15 ottobre 2012 (Disposizioni attuative dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012), all'articolo 7, comma 1, lettera a), specifica, tra le modalità di utilizzo dell'assegno di cura, che l'assistenza a favore delle persone titolari dell'assegno stesso consiste in servizi assistenziali e/o riabilitativi di tipo domiciliare o ambulatoriale o semiresidenziale. Dettaglia inoltre che tale assistenza può essere erogata anche attraverso persone fisiche denominate "assistenti familiari", specificando che sono considerate/i accreditate/i, ai fini dell'assegno di cura, le/gli assistenti familiari iscritte/i nell'apposito registro.

La costituzione del registro provinciale delle/degli assistenti familiari in possesso di specifici requisiti e competenze socio-culturali, contrattuali, relazionali, comunicative e tecnico-professionali risulta quindi necessaria al fine di consentire assistenza qualificata e idonea da parte di assistenti familiari accreditate/i che consenta di soddisfare i bisogni in ambito domestico anche dei destinatari dell'assegno di cura.

In via transitoria entro 6 mesi dall'inizio della raccolta delle domande di iscrizione al registro è possibile procedere all'iscrizione anche in assenza dei requisiti della residenza, dell'esperienza formativa o lavorativa e della basilare conoscenza della lingua italiana, salvo il loro conseguimento, a pena di cancellazione d'ufficio, entro i 12 mesi successivi all'iscrizione.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- acquisito e recepito il parere del Servizio Supporto alla Direzione Generale, ICT e Semplificazione amministrativa, espresso con nota prot. S172/2014/402194/2.2/83-14 del 25 luglio 2014;
- sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- visto il parere della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale espresso nella seduta tenutasi in data 23 settembre 2014 e tenuto conto delle osservazioni in esso espresse;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di istituire il registro provinciale degli/delle assistenti familiari;
2. di approvare la disciplina del registro provinciale degli/delle assistenti familiari, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;
3. di stabilire che la raccolta delle domande per l'iscrizione al registro inizia il giorno 1 dicembre 2014;
4. di stabilire che in fase di prima applicazione l'iscrizione è disposta anche in assenza dei requisiti previsti nella disciplina allegata alla presente delibera all'art. 2, comma 1, lettere b), e), e f) che devono però essere acquisiti e comprovati entro 12 mesi successivi all'iscrizione, mediante presentazione della necessaria documentazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2 dell'allegata disciplina, pena la cancellazione d'ufficio.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

ASB - HF

**DISCIPLINA DEL REGISTRO PROVINCIALE  
DELLE/DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI**

**Articolo 1**  
*Oggetto e finalità*

1. Questa disciplina ha ad oggetto il registro provinciale delle/degli assistenti familiari (di seguito registro), che ha lo scopo di censire, su base volontaria, le persone che si dedicano all'attività di cura familiare con l'obiettivo di elevare la qualità e professionalità delle/degli assistenti familiari iscritte/i allo stesso e di costituire uno strumento di agevolazione per chi cerca e per chi offre servizi di cura e assistenza.
2. Il registro, che ha forma elettronica, contiene i dati di ciascuna/o iscritta/o anche con riferimento alla formazione effettuata ed alle attività lavorative svolte, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza.
3. Le/gli assistenti familiari iscritte/i al registro partecipano al sistema integrato dei servizi socio-sanitari accreditati in favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2012 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria).

**Articolo 2**  
*Requisiti per l'iscrizione al registro*

1. Possono iscriversi al registro coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) maggiore età;
  - b) residenza o domicilio in uno dei comuni della provincia di Trento;
  - c) per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno valido ai fini dello svolgimento di attività lavorativa subordinata;
  - d) non aver riportato condanne penali in via definitiva in Italia, né pene su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per reati contro la famiglia, la persona e il patrimonio, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda;
  - e) alternativamente i seguenti titoli di studio o la seguente esperienza formativa o lavorativa:
    1. titolo di studio di tipo sanitario o socio-sanitario;
    2. aver frequentato sul territorio nazionale un corso formativo di almeno 60 ore, che preveda il rilascio di un attestato di frequenza di almeno l'80% del monte ore totale previsto, afferente l'area dell'assistenza alla persona coi contenuti di base rispondenti alle competenze di cui all'articolo 6, comma 2;

3. aver svolto nell'ultimo triennio sul territorio nazionale un'attività lavorativa documentabile nel campo dell'assistenza familiare di almeno 480 ore e di aver effettuato i versamenti fiscali, se dovuti;
  - f) in caso di titolo di cui alla lettera e), punto 1. conseguito all'estero, conoscenza della lingua italiana che consenta la comprensione e l'uso di espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto, in corrispondenza al livello A1 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della domanda di iscrizione al registro.

### **Articolo 3** ***Iscrizione al registro***

1. La domanda d'iscrizione è presentata in ogni momento dell'anno in forma telematica alla Struttura provinciale competente in materia di politiche sociali (di seguito struttura competente), anche avvalendosi del supporto degli istituti di patronato e di assistenza sociale nonché delle strutture dell'Agenzia del lavoro decentrate sul territorio provinciale purché siano dotate delle soluzioni tecnologiche che consentono di sottoscrivere i documenti informatici con firma elettronica avanzata.
2. I soggetti di cui al comma 1, raccolgono la domanda, contenente le dichiarazioni dell'interessato, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, c. 1.  
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) copia del titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato se il richiedente è straniero; nella fase di rilascio o rinnovo del titolo è sufficiente la copia della ricevuta di richiesta;
  - b) copia del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, corredato di traduzione in lingua italiana, se il titolo è stato conseguito all'estero, nonché attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A1 o superiore nel caso in cui sia rilasciato da ente certificatore a natura privata;
  - c) attestazione dell'ente formatore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2, in merito al numero di ore frequentate e alla rispondenza dei contenuti del corso alle competenze di cui all'articolo 6, comma 2, se il corso formativo è stato organizzato da un ente privato.
3. La Struttura competente provvede all'iscrizione al registro entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; in caso di mancanza dei requisiti utili per l'iscrizione, adotta entro lo stesso termine il provvedimento di diniego.
4. Al fine del mantenimento dell'iscrizione al registro, per ogni anno solare successivo a quello di iscrizione l'assistente familiare è tenuta/o a:
  - a) svolgere almeno 8 ore di aggiornamento inerente le competenze di cui all'articolo 6, comma 2;
  - b) effettuare i versamenti fiscali, se dovuti, in caso di svolgimento di attività lavorativa.
5. L'assolvimento degli oneri di cui al comma 4 è comprovato mediante presentazione ai soggetti di cui al comma 1, di relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o di attestazione dell'ente formatore ai sensi del comma 2, lettera c), se lo stesso ha natura privata.

6. La presentazione della documentazione di cui al comma 5 è effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal secondo anno successivo a quello di iscrizione.

#### **Articolo 4**

##### ***Aggiornamento e cancellazione dal registro***

1. E' onere dell'assistente familiare iscritta/o al registro comunicare alla Struttura competente le informazioni utili per l'aggiornamento relativo ai requisiti di cui all'articolo 2, alla situazione occupazionale e alle eventuali ulteriori indicazioni relative alla propria disponibilità immediata all'accettazione di un impiego di cura e assistenza e alla formazione eventualmente svolta.
2. L'iscritta/o può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal registro.
3. La perdita di anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), e il mancato assolvimento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 4, determina la cancellazione dal registro.

#### **Articolo 5**

##### ***Gestione e consultazione del registro***

1. Il registro è gestito dalla Struttura competente.
2. Al fine di verificare la spendibilità dell'assegno di cura di cui all'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, chiunque ne abbia interesse può consultare on-line sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento l'elenco nominativo delle/degli iscritte/i al registro, comprensivo del codice fiscale quale strumento di identificazione univoca dell'assistente familiare. Sono inoltre consultabili, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di assistenza e cura della persona, ulteriori informazioni quali il recapito telefonico di riferimento e l'area territoriale di disponibilità a svolgere il servizio di assistenza, sempreché le/gli iscritte/i abbiano manifestato consenso espresso alla divulgazione di tali dati.
3. Il registro è integralmente consultabile, con le modalità di cui al comma precedente, dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro, dall'Agenzia del lavoro, dagli istituti di patronato e di assistenza sociale nonché dagli altri soggetti accreditati all'erogazione di servizi per il lavoro o autorizzati all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e da altre strutture provinciali ed enti pubblici che ne richiedono l'accesso per fini istituzionali.

#### **Articolo 6**

##### ***Competenze e contenuti dei percorsi formativi***

1. Ai fini di questa disciplina l'assistente familiare è la figura che presta la propria attività lavorativa di assistenza e cura a favore di persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti presso il domicilio delle stesse, a ore o in regime di convivenza.
2. Le competenze dell'assistente familiare, acquisibili anche progressivamente, attengono ai seguenti ambiti:
  - a) socio-culturali e contrattuali, relativi alla conoscenza di:
    - rete dei servizi territoriali e delle figure professionali coinvolte nella cura della persona;
    - diritti e doveri dell'assistente familiare ai sensi del CCNL di lavoro domestico;
    - contesto sociale, culturale e ricreativo di riferimento della persona assistita, in relazione ai bisogni espressi;
    - procedure e tecniche di prevenzione dei rischi professionali;
  - b) relazionali e comunicativi, relativi alla capacità di:
    - relazionarsi correttamente al fine di mantenere e sviluppare l'autonomia della persona assistita, superare resistenze, rassicurare, ottenere collaborazione;
    - utilizzare strategie di comunicazione differenziate in rapporto al destinatario persona assistita, famiglia, figure di riferimento);
    - saper ascoltare e decodificare correttamente i messaggi verbali e non verbali;
  - c) tecnico-professionali, relativi alla capacità di:
    - supportare la persona assistita nelle pratiche di igiene personale e nel vestirsi;
    - applicare le pratiche per l'alzata;
    - applicare le tecniche per supportare il movimento e la deambulazione;
    - realizzare semplici pratiche di mobilitazione e mantenimento delle capacità motorie;
    - applicare adeguatamente le tecniche per l'assunzione di posture corrette;
    - osservare le specifiche dietologiche per l'alimentazione;
    - supportare nell'assunzione dei cibi;
    - utilizzare modalità, materiali e strumenti per la sanificazione degli ambienti e per la disinfezione, sterilizzazione e decontaminazione di eventuali strumenti e presidi sanitari presenti a domicilio;
    - effettuare acquisti e disbrigo di pratiche burocratiche.
3. Le competenze di cui al comma 2, costituiscono i contenuti da sviluppare all'interno dei percorsi formativi e di aggiornamento, richiesti per l'accesso e la permanenza nel registro, rivolti alle persone che intendono acquisire e consolidare la professionalità di assistente familiare. E' posta particolare attenzione alla declinazione di tali competenze con riferimento all'assistenza di persone con demenza. I percorsi possono prevedere anche la metodologia formativa del *training on the job*, utile al fine di favorire l'acquisizione di competenze operative sul luogo di lavoro tramite l'esperienza pratica.